

## Codice Procedura Civile art. 612

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

### **Provvedimento.**

**[I].** Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare [2931 c.c.] o di non fare [2933<sup>1</sup> c.c.], dopo la notificazione del precetto [479<sup>1,3</sup>, 480<sup>4</sup>], deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione (1) che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

**[II].** Il giudice dell'esecuzione (1)[26<sup>3</sup>] provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

(1) *V. sub art. 515.*

Documento n. 2 di 3 Archivio : Codici

## Codice Procedura Civile art. 613

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

### **Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione.**

**[I].** L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione (1) le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione (1) provvede con decreto.

(1) *V. sub art. 515.*

Documento n. 3 di 3 Archivio : Codici

## Codice Procedura Civile art. 614

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

### **Rimborso delle spese.**

**[I].** Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario [95], con domanda di decreto d'ingiunzione [633 ss.].

**[II].** Il giudice dell'esecuzione (1), quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.

(1) *V. sub art. 515.*